



Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI
EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ORDINANZA N. 21/2024

- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il “Codice dell’ordinamento militare”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 23 maggio 2023, con la quale sono stati estesi gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023, con la quale è stato dichiarato, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze;
- VISTA** la delibera del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023 con la quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7, comma 1, lettera c) e dell’articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio dei comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino;

- VISTO** il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n.100;
- VISTO** l’articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che dispone quanto segue: “*con una o più ordinanze del Commissario straordinario, adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla costituzione e alla disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni*”;
- PRESO ATTO** dell’articolo 20-ter, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, che dispone quanto segue: “*alla struttura di supporto di cui al comma 2 è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico, riferito all'incarico principale con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. [...] Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con il provvedimento di cui al precedente periodo è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al presente comma in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse*”;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, ammesso alla registrazione alla Corte dei Conti il 14 luglio 2023, foglio n.2026, con il quale il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo è stato nominato Commissario straordinario alla ricostruzione;
- VISTA** l’ordinanza n. 4/2023 in data 4 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei Conti il 31 agosto 2023, foglio n. 2384, con la quale, in attuazione dell’articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, viene disciplinata l’articolazione interna e l’organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall’alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche;
- RAVVISATA** la necessità di procedere, nel rispetto dei limiti di cui al richiamato articolo 20-ter, comma 4, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ad una riarticolazione della struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione, per le sopraggiunte esigenze di supervisione delle tematiche di tutela ambientale nonché di coordinamento nell’impiego dei fondi provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

DISPONE

Articolo 1

(Struttura di supporto al Commissario straordinario alla ricostruzione)

1. La presente ordinanza, in attuazione dell'articolo 20-ter, comma 2, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 (di seguito denominato "decreto-legge"), disciplina l'articolazione interna e l'organizzazione della struttura di supporto posta alle dipendenze del Commissario straordinario alla ricostruzione nei territori colpiti dall'alluvione verificatasi a far data dal 1° maggio 2023 nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche (di seguito denominato "Commissario straordinario"), nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023.
2. Alla struttura di supporto è assegnato personale, dirigenziale e non dirigenziale, nel limite di sessanta unità, dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e gli enti predetti, ai sensi dall'articolo 20-ter, comma 4, del citato decreto-legge.
3. Per l'esercizio delle funzioni di istituto, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, delle strutture delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, e degli organismi *in house* delle medesime amministrazioni, attraverso accordi e convenzioni, ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. La struttura di supporto, attraverso gli uffici e le unità di cui alla presente ordinanza, persegue le finalità ed esercita le funzioni di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge.
5. Gli uffici e le unità della struttura di supporto operano nel rispetto delle direttive adottate dal Commissario straordinario, secondo modalità particolari disciplinate con un regolamento di funzionamento interno.
6. La struttura di supporto può avvalersi, altresì, di un massimo di cinque esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il cui compenso è definito con il provvedimento di nomina, secondo quanto previsto dall'articolo 20-ter, comma 5, del decreto-legge.
7. La struttura di supporto opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario.

Articolo 2

(Organizzazione della struttura di supporto)

1. Il Commissario straordinario è l'organo decisionale e di vertice che dirige e coordina le attività della struttura di supporto.
2. La struttura di supporto al Commissario straordinario, per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, è articolata in uffici e unità per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
3. Gli uffici e le unità della struttura di supporto, ciascuno nell'ambito della propria competenza, svolgono attività di supporto al Commissario straordinario, collaborando alla attuazione dei contenuti del decreto ed al perseguimento degli obiettivi in esso contenuti.
4. I responsabili delle varie articolazioni della struttura di supporto al Commissario straordinario sono nominati con provvedimenti del Commissario straordinario, anche in deroga all'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5. La struttura di supporto al Commissario straordinario si articola in:
 - a) Ufficio comunicazione;
 - b) Unità legale e contenzioso;

- c) Responsabile relazioni istituzionali;
 - d) Supervisore tutela ambientale;
 - e) Supervisore attività infrastrutturali;
 - f) Capo di gabinetto e Coordinatore Generale;
 - g) Gabinetto;
 - h) Ufficio coordinamento generale e analisi dei processi;
 - i) Unità di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR;
 - j) Unità per la programmazione finanziaria e monitoraggio della spesa;
 - k) Unità amministrativa;
 - l) Unità per la gestione dei sistemi informativi;
 - m) Unità infrastrutture ricostruzione privata;
 - n) Unità infrastrutture ricostruzione pubblica.
6. La sede istituzionale operativa del Commissario straordinario e della struttura di supporto è stabilita in Roma Centocelle, Aeroporto "Francesco Baracca", presso gli uffici del COMANDO OPERATIVO DI VERTICE INTERFORZE (Via di Centocelle, 301).

Articolo 3

(Organigramma della struttura di supporto)

1. Nell'allegato, facente parte integrante della presente ordinanza, è riportato l'organigramma della struttura di supporto. I compiti degli uffici e delle unità della struttura di supporto sono indicati nei successivi articoli.

Articolo 4

(Ufficio comunicazione)

1. L'ufficio comunicazione assolve le funzioni discendenti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, ovvero si occupa della gestione dei rapporti con i media, del flusso delle informazioni verso gli organi di informazione, della diffusione di messaggi e note stampa, dell'attività di Pubblica Informazione e di Comunicazione, di Rassegna Stampa, di gestione del sito *web* istituzionale del Commissario straordinario e delle piattaforme *social network* della struttura di supporto. L'ufficio svolge anche funzione di supporto nella gestione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione, proponendo, coordinando e gestendo interviste e servizi giornalistici sulle principali testate nazionali e internazionali.
L'ufficio comunicazione è retto da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.

Articolo 5

(Unità legale e contenzioso)

1. L'unità legale e contenzioso fornisce consulenza giuridica al Commissario straordinario e alle articolazioni della struttura di supporto, in tutte le materie che implicano valutazioni di natura legale connesse alle attività di cui il Commissario straordinario è responsabile.
L'unità legale e contenzioso è retta da un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, con un grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente per il personale militare delle Forze armate.

Articolo 6

(Responsabile relazioni istituzionali)

1. E' un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente, di consolidata esperienza, che supporta il Commissario straordinario alla ricostruzione nella gestione delle relazioni istituzionali con i soggetti pubblici e privati e con le competenti autorità. L'ufficiale designato svolge anche funzione di supporto al Commissario straordinario nella coordinazione dei rapporti di carattere politico-istituzionale con i rappresentanti di Governo, del Parlamento e con gli Amministratori e le Istituzioni locali, finalizzato a garantire un corretto e puntuale flusso informativo relativo alle attività della struttura di supporto.

Articolo 7

(Supervisore tutela ambientale)

1. E' un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, con un grado non inferiore a generale di brigata, di consolidata esperienza maturata nei ranghi del Comando Unità Forestale, Ambientale ed Agroalimentare, che supporta il Commissario straordinario alla ricostruzione per le tematiche di tutela ambientale connesse con le attività di ricostruzione dei territori colpiti dai noti eventi alluvionali.

Articolo 8

(Supervisore attività infrastrutturali)

1. E' un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a generale di divisione o grado corrispondente, di consolidata esperienza nel campo infrastrutturale che supporta il Commissario straordinario, supervisionando e verificando, dal punto di vista tecnico infrastrutturale, le attività delle due unità infrastrutturali che si occupano di ricostruzione pubblica e privata.

Articolo 9

(Capo di gabinetto e Coordinatore generale)

1. E' un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente, che indirizza le attività delle unità alle dipendenze e le raccorda alla luce dei compiti attribuiti al Commissario straordinario e delle disposizioni che da lui discendono.

Articolo 10

(Gabinetto)

1. È l'articolazione responsabile del supporto diretto al Commissario straordinario nella gestione delle tematiche di carattere generale connesse con le funzioni e i compiti attribuiti al Commissario straordinario. È retto dal Capo di gabinetto e Coordinatore generale.

Articolo 11

(Ufficio coordinamento generale e analisi dei processi)

1. E' l'ufficio di cui si avvale il Capo di gabinetto e Coordinatore generale per l'esame delle tematiche di carattere generale, la pianificazione delle attività, la raccolta e la sistematizzazione dei prodotti delle unità della struttura di supporto e per la produzione dei documenti di interesse trasversale. L'ufficio coordinamento generale e analisi dei processi è retto da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Articolo 12

(Unità di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR)

1. È l'unità responsabile di definire il modello organizzativo per l'attuazione e la realizzazione degli interventi, di competenza del Commissario straordinario alla ricostruzione, finanziati nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) disciplinato dal Regolamento del Parlamento Europeo (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021 relativo al dispositivo per la ripresa e la resilienza (Next Generation UE).

Predisporre, altresì, i documenti di indirizzo, manualistica e linee guida a cui le parti dovranno attenersi per assicurare la correttezza delle procedure di attuazione, monitoraggio e rendicontazione, la regolarità della spesa ed il conseguimento dei milestone e target e di ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea e nazionale applicabile al PNRR.

L'unità di coordinamento per l'impiego dei fondi PNRR è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.

Articolo 13

(Unità per la programmazione finanziaria ed il monitoraggio della spesa)

1. L'unità per la programmazione finanziaria e il monitoraggio della spesa si occupa:
 - a) delle attività di programmazione delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione degli interventi di competenza del Commissario straordinario, nei limiti di quelle allo scopo finalizzate e rese disponibili sulla contabilità speciale;
 - b) del monitoraggio del corretto andamento della spesa;
 - c) delle attività di rendicontazione dal punto di vista finanziario.

L'unità per la programmazione finanziaria ed il monitoraggio della spesa è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a tenente colonnello o grado corrispondente.

Articolo 14

(Unità amministrativa)

1. L'unità amministrativa della struttura di supporto provvede:
 - a) alla gestione amministrativa delle risorse finanziarie rese disponibili;
 - b) alla rendicontazione contabile delle risorse finanziarie rese disponibili;
 - c) alla predisposizione degli Accordi di collaborazione e al convenzionamento per il raggiungimento, a vario titolo, dei fini istituzionali attribuiti al Commissario straordinario;
 - d) alla esecuzione delle procedure contrattuali eventualmente da svolgere nell'ambito delle attività di cui all'articolo 20-ter del decreto-legge.

L'unità amministrativa è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Articolo 15

(Unità per la gestione dei sistemi informativi)

1. L'unità per la gestione dei sistemi informativi è la componente preposta alla gestione tecnico-operativa dei sistemi informativi in uso nella struttura di supporto ed è il naturale collegamento con le strutture pubbliche o private con le quali è necessario sviluppare attività informatiche.

L'unità per la gestione dei sistemi informativi è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Articolo 16

(Unità infrastrutture ricostruzione privata)

1. L'unità infrastrutture ricostruzione privata, coordina e controlla l'esecuzione della ricostruzione privata, secondo i contenuti del decreto-legge.

L'unità infrastrutture ricostruzione privata è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Articolo 17

(Unità infrastrutture ricostruzione pubblica)

1. L'unità infrastrutture ricostruzione pubblica, coordina e controlla l'esecuzione della ricostruzione pubblica, secondo i contenuti del decreto-legge.

L'unità infrastrutture ricostruzione pubblica è retta da un ufficiale delle Forze armate, con un grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente.

Articolo 18

(Trattamento economico del personale militare del Ministero della difesa assegnato alla struttura di supporto)

1. Il personale militare assegnato alla struttura di supporto in impiego congiunto con il Ministero della difesa, previa convenzione con la citata amministrazione, nella misura massima di sessanta unità, conserva il trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico del Ministero della difesa.
2. Al citato personale militare compete l'indennità di cui al comma 3, quale trattamento accessorio aggiuntivo rispetto al trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo, in relazione al secondo incarico assolto dal personale militare assegnato alla struttura di supporto.
3. L'indennità è prevista per remunerare le particolari condizioni di impiego del personale militare assegnato alla struttura di supporto in possesso delle competenze e dei requisiti richiesti dal decreto-legge ed è determinata, in misura fissa, in:
 - a) duemilaquattrocento euro mensili, per il personale militare cui è attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di "Capo di gabinetto e Coordinatore generale", "Supervisore", "Capo Ufficio" e "Capo Unità";
 - b) duemiladuecentocinquanta euro mensili, per il personale militare cui è attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di "Responsabile di settore";
 - c) duemilacento euro mensili, per il personale militare cui è attribuito, con provvedimento del Commissario straordinario, l'incarico di "Addetto di settore".
4. L'indennità di cui al comma 3 non spetta nei casi di assenze che danno luogo alla rideterminazione delle indennità previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78 e s.m.i., in misura pari a:
 - a) ottanta euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lett. a);
 - b) settantacinque euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lett. b);
 - c) settanta euro giornalieri, per il personale di cui al comma 3, lett. c).Nei casi di fruizione di licenza ordinaria al personale è sospesa la corresponsione dell'indennità di cui al comma 3 del presente articolo qualora il periodo di assenza sia superiore a quindici giorni continuativi.
5. La misura dell'indennità di cui al comma 3 è da intendersi al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e, sul piano previdenziale, ha effetto esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data del relativo riconoscimento.

6. Il pagamento dell'indennità avviene mensilmente a cura del Dicastero della difesa con il sistema di pagamento del Cedolino unico, utilizzando le procedure in uso alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri.
7. Il percepimento dell'indennità compete per tutto il periodo di assegnazione alla struttura di supporto, sancito con provvedimento del Commissario straordinario.
8. L'eventuale erogazione non dovuta sarà recuperata entro il termine di sei mesi mediante compensazione sulle successive spettanze erogate a diverso titolo.
9. Il personale sarà reso edotto ed informato circa le modalità di erogazione del trattamento economico accessorio aggiuntivo di cui al presente articolo.

Articolo 19

(Oneri di funzionamento della struttura di supporto)

1. Le risorse necessarie per assicurare il funzionamento generale della struttura di supporto, per il compenso del Commissario straordinario, per il trattamento economico accessorio, di cui all'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.303, del personale dipendente di pubbliche amministrazioni centrali e degli enti territoriali, per il pagamento del trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla medesima struttura, di cui all'articolo 20-ter, comma 4 del decreto-legge, nonché per consentire l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge, sono tratte dalle disponibilità finanziarie assegnate e rese disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario nei limiti previsti dall'articolo 20-ter, comma 10, del medesimo decreto-legge.

Articolo 20

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri previsti dalla presente ordinanza si provvede nei limiti di quanto previsto all'articolo 20-ter, comma 6, del decreto-legge.

Articolo 21

(Efficacia)

1. La presente ordinanza, trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà efficace dalla data di pubblicazione nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della protezione civile.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo FIGLIUOLO

